

Bari, 20/4/1978

Prot. n.123/1610

Ill.mo Sig. Presidente della
II Commissione Consiliare
S E D E

del fascicolo p.c.

Al Sig. Presidente del
Consiglio Regionale
S E D E

Oggetto: Riesame Legge Regionale "Norme di interpretazione ed integrazione alla L.R. n° 18/74" a seguito delle osservazioni del Commissario di Governo.

Si comunica alla S.V. che questa Commissione, nella seduta del 19.4.'78, ha espresso, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio, parere favorevole apportando modifica all'art.3 - Norma Finanziaria, che recita:

Art. 3

Norma Finanziaria

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in £. 300.000.000, si fa fronte mediante la seguente variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1978 - Parte 2^ Spese:

Variazione in aumento:

- Cap. 37 bis - "Acconti, sul trattamento di fine servizio, del personale cessato dal servizio"

Stanziamiento di competenza £. 300.000.000

Stanziamiento di cassa £. 300.000.000

Variazione in diminuzione:

- Cap. 52 - "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali - compenso per lavoro straordinario 1977 e retro"

Stanziamiento di competenza £. 300.000.000

Stanziamiento di cassa £. 300.000.000

Cordialità

(prof.; Matteo Fantasia)
Ad Ordine del Presidente



Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Politica Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. C.

IL PRESIDENTE

RIESAME LEGGE REGIONALE

NORME DI INTERPRETAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLA
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 25 MARZO 1974

RELATORE - dott. Raffaele AUGELLI

Onorevole Presidente,


Colleghi Consiglieri,

la predisposizione del disegno di legge riguardante "Norme di interpretazione ed integrazione della legge regionale 25. 3. 74, n. 18", si è resa necessaria per chiarire le incertezze di interpretazione che sono sorte in sede di applicazione dell'ultimo comma dell'art. 94 della legge regionale n. 18 del 25. 3. 74, in quanto la volontà del legislatore regionale, in ordine al contenuto della norma, non appare abbastanza trasparente dalla esposizione letterale.

Ciò al duplice scopo di salvaguardare i diritti acquisiti in relazione al trattamento di fine servizio del personale proveniente dallo Stato con iscrizione E.N.P.A.S. e di porre gli interessati in condizione di usufruire subito, anche se in parte, dei diritti relativi al trattamento di fine servizio che, quasi sempre, per ragioni connesse alla complessità delle relative procedure, aggravate dalle competenze di più Enti, il personale cessato dal servizio si vede corrispondere con notevoli ritardi; alcune volte la corrispondenza deve essere addirittura fatta agli eredi per il lungo periodo che trascorre.

Per ovviare a tali inconvenienti la Regione, secondo quanto predisposto dal disegno di legge, può corrispondere agli aventi diritto un congruo acconto pari al 70% dovuto dagli Enti interessati.

La Commissione, uniformandosi alla legislazione statale, ha introdotto, per la riscossione delle indennità dovute, l'Istituto del contratto di mandato irrevocabile e, inoltre, ha modificato la norma finanziaria secondo le osservazioni sollevate in merito dal Commissario di Governo.



ART. 1

L'onere a carico della Regione di cui all'ultimo comma dello art. 94 della legge regionale 25.3.74, n. 18 è pari alla differenza tra l'indennità di buonuscita spettante con riferimento alla retribuzione contributiva dei dodici mesi antecedenti la cessazione del servizio ai sensi delle disposizioni vigenti alla data del passaggio alla Regione per l'E.N.P.A.S. e la indennità premio di fine servizio spettante con riferimento alla stessa retribuzione ai sensi delle disposizioni vigenti alla data della cessazione per l'I.N.A.D.E.L.

ART. 2

Al personale cessato dal servizio con diritto alla indennità di premio di servizio e buonuscita rispettivamente da parte dell'I. N. A. D. E. L. e dell'E. N. P. A. S. la Regione corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio.

L'acconto di cui al precedente comma, da liquidarsi anche a favore della vedova, degli orfani o comunque degli aventi causa, sarà pari al settanta per cento del presumibile trattamento definitivo complessivamente dovuto, quale risulterà dal computo dell'ottanta per cento di un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di servizio utile ricongiungibile o riscattato con contributi interamente versati.

L'acconto sarà liquidato previa stipula tra il dipendente e la Amministrazione regionale di contratto di mandato irrevocabile per la riscossione della indennità dovuta dall'Istituto e gli enti predetti all'atto della corresponsione del trattamento definitivo.

ART. 3

(Norma finanziaria)

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300.000.000, si fa fronte mediante la seguente variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 - parte II Spese:

Variazione in aumento

- Cap. 37 bis - "Acconti, sul trattamento di fine servizio, del personale cessato dal servizio"

Stanziamiento di competenza	£. 300.000.000
Stanziamiento di cassa	£. 300.000.000

Variazione in diminuzione

- Cap. 52 - "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale, compresi quelli riflessi previdenziali ed assistenziali - compenso per lavoro straordinario 1977 e retro"

Stanziamiento di competenza	£. 300.000.000
Stanziamiento di cassa	£. 300.000.000